

---

 XII LEGISLATURA
 

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

63.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TIZIANA PARENTI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del presidente:</b>		<b>Seguito della discussione ed approvazione del documento sulle misure di prevenzione patrimoniali:</b>	
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1676	Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1676, 1677 1679, 1680
<b>Seguito della discussione ed approvazione della relazione sulla missione in Liguria:</b>		Belloni Antonio .....	1679, 1680
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1673, 1674	Bertoni Raffaele .....	1677, 1680
Tarditi Vittorio, <i>Relatore</i> .....	1673, 1674	Ramponi Luigi, <i>Relatore</i> .....	1676, 1677, 1680
<b>Seguito della discussione ed approvazione della relazione sul caso Cordopatri:</b>		Tarditi Vittorio .....	1679
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> ....	1674, 1675, 1676	<b>Sostituzione di un membro della Commissione:</b>	
Bargone Antonio .....	1674, 1675	Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1673
Bertoni Raffaele .....	1675	<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
D'Alì Antonio .....	1675	Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1673
Ramponi Luigi .....	1674, 1675, 1676	Di Bella Saverio .....	1673



**La seduta comincia alle 20,10.**

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Sostituzione di un membro della Commissione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Mario Borghezio in sostituzione del deputato Carlo Conti, che ha rassegnato le dimissioni.

**Sui lavori della Commissione.**

**PRESIDENTE.** Do la parola al senatore Di Bella, che ha chiesto di intervenire sui lavori della Commissione.

**SAVERIO DI BELLA.** Rivolgo innanzitutto i miei auguri all'onorevole Borghezio.

Vorrei affrontare un problema che considero drammatico ed ineludibile; mi riferisco alla realtà di Reggio Calabria ed alla necessità che i processi vengano celebrati. Non voglio entrare nel merito delle realtà che hanno dato luogo a questa situazione insostenibile, perché conosciamo poco i fatti per decidere chi abbia ragione e chi torto. Il nostro compito non è questo, bensì quello di sollecitare i rappresentanti degli organi competenti (Siclari, il Consiglio superiore della magistratura ed il ministro di grazia e giustizia, ciascuno per la parte di propria competenza) a fare di tutto per inviare a Reggio Calabria magistrati in applicazione, affinché i processi siano celebrati. Se lo Stato italiano dovesse dimostrarsi incapace di affrontare questo bisogno di giustizia, la città attraverso-

rebbe una crisi probabilmente irreversibile, le cui ricadute negative su tutta la società sono facilmente immaginabili. Se i processi non si dovessero svolgere, ne conseguirebbe un prolungamento dei termini di custodia cautelare (che raggiungerebbero livelli intollerabili) ed assisteremmo alla scarcerazione, anch'essa intollerabile, di centinaia di potenziali assassini. Ritengo che nessuna di queste due conseguenze possa essere accettata e ribadisco che la soluzione del problema può essere trovata disponendo l'applicazione di magistrati presso il tribunale. Sono convinto che la Commissione debba farsi portavoce di tale richiesta, anche se sono consapevole che vi potrebbe essere una sorta di scaricabarile tra il ministro, Siclari e il Consiglio superiore della magistratura. Per evitare che ciò accada, potremmo convocare i soggetti interessati per chiedere loro di sedersi intorno ad un tavolo e di decidere il da farsi entro 24 ore.

**PRESIDENTE.** Senatore Di Bella, valuteremo senz'altro la sua richiesta nei tempi più rapidi possibili.

**Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.

Do la parola al relatore, onorevole Tarditi.

**VITTORIO TARDITI, Relatore.** In una riunione, peraltro molto produttiva, che si è conclusa poco fa, sono stati avanzati alcuni suggerimenti di natura meramente formale, che in qualità di relatore ritengo

opportuno accogliere. In sostanza, si tratta di apportare alla relazione alcune modifiche non sostanziali; dopo di che, potremo senz'altro procedere all'approvazione definitiva.

La prima proposta di modifica è finalizzata ad individuare una diversa collocazione, nell'ambito della relazione sulla missione in Liguria, della parte iniziale del punto 4 dedicato alle conclusioni, ossia dei periodi compresi dalle parole: « Infatti nello specifico hanno riferito, come risulta dagli atti stenografici » fino alle parole: « con forme e peculiarità diverse da quelle riscontrabili nelle regioni considerate tradizionali originatrici del fenomeno ».

PRESIDENTE. Questa parte potrebbe utilmente essere inserita a pagina 3, punto 2 della premessa storica, al quinto capoverso, dopo le parole: « ai settori illeciti occupati ».

VITTORIO TARDITI, *Relatore*. Presidente, sarebbe forse più opportuno collocarla alla fine del punto 2 (« Premessa storica »), a pagina 10.

Inoltre, propongo di integrare il secondo capoverso di pagina 20 nei seguenti termini: « Questo problema interpretativo della norma è emerso in alcune occasioni di fronte al tribunale di Sanremo, che ha investito la Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di apportare al testo della relazione sulla missione in Liguria le modifiche testé illustrate.

*(Così rimane stabilito).*

VITTORIO TARDITI, *Relatore*. Prima di procedere alla votazione finale, desidero ringraziare i commissari che hanno collaborato alla stesura della relazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto, pongo in votazione la relazione sulla missione in Liguria con le modifiche testé apportate.

*(È approvata).*

#### **Seguito della discussione della relazione sul caso Cordopatri.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sul caso Cordopatri.

Nel prendere atto che il relatore, onorevole Vendola, è assente, ricordo che nella seduta precedente la Commissione aveva convenuto di inviare l'approvazione della relazione in attesa di acquisire il testo registrato di un'intervista radiofonica alla quale si fa riferimento al primo capoverso di pagina 24. A questo proposito, comunico alla Commissione che la signora Moratti – come ricorderete, abbiamo avanzato una richiesta alla RAI – ha inviato la seguente lettera, non indirizzata a me, ma al presidente Taradash, della quale do lettura nei suoi passi principali: « Mi riferisco alla sua lettera del 24 luglio concernente la richiesta formulata dall'onorevole Tiziana Parenti (...) di acquisire il testo integrale di un intervento effettuato dall'onorevole Adriana Poli Bortone nel dicembre 1994 e andato in onda nel corso del GR1 delle ore 8 e del GR2 delle ore 7,30 – queste erano le indicazioni date dall'onorevole Vendola –. Al riguardo, mi spiace informarla che da ricerche approfondite svolte dalle competenti direzioni aziendali non risulterebbe dai sommari dei GR alcun intervento dell'onorevole Poli Bortone sul caso Cordopatri nei summenzionati notiziari radiofonici... »

ANTONIO BARGONE. Quindi, hanno rilevato una discriminazione !

PRESIDENTE. « ... Le confermo la massima disponibilità dell'azienda nel procedere ad ulteriori verifiche, ove possibile, sulla base di specifiche indicazioni da parte della Commissione richiedente ».

LUIGI RAMPONI. Forse è opportuno attendere ulteriori risposte.

PRESIDENTE. Possiamo anche attendere ulteriori risposte, ma temo che siccome abbiamo seguito...

**LUIGI RAMPONI.** Se avete formulato richieste anche ad altri...

**PRESIDENTE.** Le posso avanzare solo alla RAI.

**LUIGI RAMPONI.** Può darsi che questa intervista sia andata in onda su qualche altra emittente. Siccome lei ha detto che sono state fatte molte richieste... Se invece è stata interpellata solo la RAI...

**PRESIDENTE.** Dalle informazioni acquisite dal relatore è emerso che probabilmente - neanche di sicuro - l'intervista era stata trasmessa nel corso del GR1 delle ore 8 o del GR2 delle ore 7,30. Queste sono le indicazioni che ho trasmesso, perché non ho alcuna idea di quando sia andata in onda.

**ANTONIO BARGONE.** Ho sentito parlare anche del GR delle ore 7.

**LUIGI RAMPONI.** Penso che abbiano cercato dappertutto...!

**PRESIDENTE.** Ho letto la relazione e il problema riguarda solo l'opportunità di modificare un passaggio, senza che ciò comporti un'alterazione del senso complessivo. Pertanto, in assenza del relatore, propongo di modificare, al capitolo 3, punto b), il paragrafo che va da « Altrettanto sconcertante e fonte di responsabilità » a « in quanto non era a conoscenza della vicenda della baronessa Cordopatri » con il seguente: « Altrettanto sconcertante è la posizione ufficiale dell'AIMA, che risulta avere corrisposto i contributi comunitari per la produzione dell'olio d'oliva alla Mammoliti, in quanto non sarebbe stato a conoscenza della vicenda della baronessa Cordopatri ». Mi pare che in questo modo il significato complessivo rimanga invariato e si elimini qualsiasi riferimento a questioni incerte.

**RAFFAELE BERTONI.** Presidente, così avevamo deciso. Quindi, concordo con la modifica da lei proposta.

**PRESIDENTE.** Sul resto della relazione mi pare che tutti concordassero.

**ANTONIO D'ALÌ.** Purtroppo, non ho partecipato alla seduta precedente. Le chiedo comunque se sia possibile svolgere alcune considerazioni.

**PRESIDENTE.** La discussione è già stata chiusa. Rimaneva da risolvere questo piccolo problema, cioè se mantenere o sopprimere il paragrafo del quale ho proposto una modifica. Eravamo praticamente arrivati alla votazione. Tuttavia, può intervenire per dichiarazione di voto.

**RAFFAELE BERTONI.** La discussione fu rinviata sul presupposto che, una volta introdotta questa modifica, la relazione sarebbe stata approvata.

**ANTONIO D'ALÌ.** Non posso che preannunciare la mia astensione, non avendo potuto contribuire alla discussione su questa relazione.

Motivo la mia astensione, dicendo che questa relazione non ha assolutamente tirato le conclusioni su quello che sarebbe opportuno fare per eliminare le cause che hanno dato luogo alla vicenda Cordopatri, che sembra allucinante ma che in realtà è una delle tante che si possono verificare nelle zone agricole del sud d'Italia.

In particolare, rilevo che questa situazione si è potuta determinare per effetto di una legislazione assolutamente fiancheggiatrice - se è possibile usare il termine - che nel corso degli anni si è orientata a favore della fittanza anomala e contro la figura dei proprietari dei fondi rustici. Mi riferisco ad una legislazione che prende le mosse dalla riforma agraria, si estende attraverso la perversa formula del blocco dei canoni dei fitti agrari e della loro rivalutazione, passa attraverso la trasformazione forzosa della mezzadria in fitto e non ha fatto altro che favorire nel passato forme di espropriazione - anche, direi principalmente, mafiose - nei confronti dei proprietari.

Tutto questo si sarebbe dovuto evidenziare nella relazione, affermando che una delle strade da perseguire per evitare che si possano ripetere fatti di questo genere

dovrebbe essere la liberalizzazione dei patti in agricoltura.

Per tali ragioni, non avendo potuto dare il mio contributo a questa relazione, soprattutto con riferimento alle conclusioni che dobbiamo proporre al Parlamento per eliminare le cause alla base di questi episodi, mi asterrò dalla votazione.

**LUIGI RAMPONI.** Preannuncio, a nome del gruppo di alleanza nazionale, che voterò a favore della relazione, anche se giudico molto interessanti le considerazioni testé svolte dal collega D'Alì. Mi chiedo se non sia il caso di valutare l'ipotesi di una integrazione o quella di una relazione di minoranza, perché l'argomento mi sembra molto interessante e meritevole di essere portato all'attenzione dei soggetti destinatari della relazione. Quello evocato dal senatore D'Alì è un argomento molto valido, che non lascerei affidato solo ad una dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Naturalmente, il senatore D'Alì è libero di presentare una relazione di minoranza.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di apportare al capitolo 3, punto b), al paragrafo che va da « Altrettanto sconcertante » a « in quanto non era a conoscenza della vicenda della baronessa Cordopatri » la modifica da me proposta.

*(Così rimane stabilito).*

Pongo in votazione la relazione sul caso Cordopatri, con la modifica testé apportata.

*(È approvata).*

#### **Comunicazioni del presidente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è in distribuzione la relazione sulla Campania. Trattandosi di un documento molto approfondito e corposo, ritengo opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame della predetta relazione, onde consentire ai commissari di esaminarla in modo adeguato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Comunico altresì che il deputato Giuseppe Ayala, relatore sul caso Mandalari ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna ed ha pertanto chiesto che il seguito della discussione sulla relazione in questione sia rinviato alla prossima settimana.

#### **Seguito della discussione del documento sulle misure di prevenzione patrimoniali.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento sulle misure di prevenzione patrimoniali.

Do parola al relatore, senatore Ramponi.

**LUIGI RAMPONI, Relatore.** Il senatore Ramponi non sa più che dire perché è già la decima volta che torna all'attacco su questo punto. Ricordo in sintesi, per chi c'è già stato e per chi non c'è stato, perché ogni volta cambiano gli interlocutori, i termini della questione, dando per scontato che la relazione sia stata letta.

In sede di presentazione della relazione furono espresse perplessità relativamente alle proposte conclusive e ci fu anche l'offerta da parte di qualcuno di lavorare insieme per dirimere tali perplessità.

Fu fatto un primo tentativo in merito all'integrazione del secondo comma dell'articolo 430, precisando meglio che il pubblico ministero potesse ritardare il deposito degli atti qualora si trattasse di confische da effettuarsi all'estero; ciò al fine di evitare che una notizia data immediatamente potesse consentire, considerata la non diretta operatività del magistrato italiano che all'estero deve avvalersi di quello straniero, al possessore del bene da confiscare di operare subdolamente prima che intervenisse la confisca.

Successivamente ho presentato ancora una volta la relazione e le conclusioni, precisando perché l'integrazione del comma 1 fosse necessaria. Esso recita: « Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio » - quindi non ci sono dubbi che i termini di operatività del pubblico ministero sono gli stessi

che si riteneva essere individuati dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 430; rispondo così a chi ha chiesto per quanto tempo ciò valga - « il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine ». Tutto ciò secondo giurisprudenza; andando ad approfondire la questione, ho verificato che, secondo alcune interpretazioni, il pubblico ministero può, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine anche a giudizio iniziato; altri invece affermano, a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, che il discorso deve essere limitato all'inizio del procedimento.

Dal momento che, come ho già ricordato, il predetto comma 1 prevede che il pubblico ministero possa compiere attività integrativa di indagine « fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo », l'aggiunta di cui al comma 1-bis ha proprio riferimento a tale eccezione, che intende eliminare, prevenendo che « in ogni caso il pubblico ministero compie ogni attività integrativa di indagine che si rende necessaria circa i beni e le altre utilità soggette a confisca obbligatoria a norma degli articoli 416-bis, comma 7, del codice penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 ».

Ciò significa che, quando si tratti di procedure tendenti a colpire la componente economica dell'imputato, il pubblico ministero può compiere attività integrativa di indagine anche nel caso in cui per intervenire in questa direzione fosse necessario effettuare sequestri di documenti o di beni, per i quali è necessaria la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. Queste sono - lo ribadisco per l'ennesima volta - le ragioni delle due modifiche proposte.

Aggiungo che il senatore Bertoni si era cortesemente detto disponibile anche ad un colloquio con il senatore Imposimato; pensavo che il dialogo tra due magistrati potesse risultare più facile, ma anche questo tentativo non ha avuto alcun effetto, per cui non posso che riproporre alla

Commissione, per l'ennesima volta, la soluzione da me prospettata, ricordando che dei tanti che si sono dichiarati pronti e disponibili nessuno è comparso e che alcuni non sono qui presenti. Anche l'ultimo tentativo, quindi - può anche accadere, non bisogna farne un dramma - non ha sortito alcun effetto e per questo ripropongo la mia relazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Qual è esattamente la formulazione ?

LUIGI RAMPONI, *Relatore*. Il comma 1-bis rimane ed il 2-bis diventa quello cui ho fatto riferimento, che recita: « Se l'attività indicata nel comma 1-bis concerne beni ubicati all'estero e sequestrabili (...) ». Ciò proprio al fine di precisare che ci si riferisce a beni ubicati all'estero, sequestrabili a norma della convenzione di Strasburgo. Trattandosi di interventi di confisca all'estero, normalmente è necessario del tempo, durante il quale potrebbero inserirsi iniziative da parte dell'imputato.

Desidero ricordare ancora un'ultima considerazione, già fatta la volta precedente. Se si ritiene che non sia sufficientemente chiaro che la formulazione del comma 1-bis si riferisce all'eccezione considerata, il testo potrebbe essere il seguente: « 1-bis. L'eccezione di cui al comma 1 non riguarda l'indagine integrativa che si renda necessaria circa i beni e le utilità soggette a confisca ». Questa dizione mi sembra più precisa.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il relatore, ricordo che vi è già stato un inizio di discussione sul punto, che comunque non era terminata. Per questa ragione ritengo si possa concludere la discussione o più semplicemente procedere alle dichiarazioni di voto, se vi sono richieste in tal senso.

RAFFAELE BERTONI. Sono già intervenuto nella discussione generale spiegando le ragioni per cui non mi convinceva non la relazione, ma l'esito che si voleva dare ad essa con la proposta di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale. Poiché purtroppo non sono

state trovate ragioni che giustifichino un mio diverso orientamento, e poiché peraltro il gruppo di cui faccio parte è orientato nel mio stesso senso, dichiaro che non possiamo votare a favore della relazione fino a quando essa si esaurisce e si specifica nella proposta di modifica dell'articolo 430.

L'esigenza sottolineata nella relazione di rendere possibili indagini che si prolunghino anche oltre il termine previsto dall'articolo 407 del codice di procedura penale per il sequestro e la confisca di beni, specie di quelli che si trovano all'estero, è sacrosanta. In questo senso sarebbe necessario prevedere normativamente un meccanismo che permettesse tale attività; riducendo tale meccanismo ad una modifica dell'articolo 430 non si ottiene, tuttavia, il risultato voluto.

Trattandosi di una dichiarazione di voto e non di un intervento nella discussione generale, ricorderò brevemente le ragioni che mi inducono a questa posizione.

L'attività integrativa prevista dall'articolo 430 è diretta semplicemente a trovare, se esistono, altre prove in relazione ad un giudizio che ha già una sua specificazione sia soggettiva che oggettiva; in altre parole tale attività probatoria supplementare consentita al pubblico ministero serve soltanto ad arricchire le prove che già si presumono esistenti nel processo per cui è stato disposto il rinvio a giudizio, ma sempre in relazione ai soggetti che sono imputati nel processo ed alle imputazioni che formano oggetto del processo stesso.

Non è possibile svolgere un'attività integrativa per la quale vi sia la possibilità di esiti ulteriori e diversi rispetto a quello che forma l'oggetto del processo ed il soggetto nei confronti del quale il processo è incardinato. Questo è il senso dell'articolo 430; non si può dunque modificare tale articolo prevedendo che una indagine che parte da un bene per risalire ai soggetti che di quel bene si sono serviti possa avere esiti ulteriori rispetto a quelli che sono oggetto e soggetti del processo incardinato a giudizio. Se si fa questo, l'indagine non è più integrativa; parte da un certo presup-

posto e può arrivare ad esiti, anzi è sperabile che vi arrivi perché questo è il senso della relazione, diversi da quelli che – ripeto – formano oggetto del processo. Questa è la ragione per cui è impossibile procedere alla modifica dell'articolo 430. Sarebbe invece necessario, a mio modo di vedere, prevedere un completamento della norma sostanziale del comma 12-*sexies* del citato decreto-legge e del comma 7 dell'articolo 416-*bis* del codice penale, con una norma processuale che consenta, indipendentemente dai termini previsti per l'indagine dal codice di procedura penale, di svolgere quelle indagini che possano portare alla confisca impropria, speciale prevista dalle citate norme.

La mia è una proposta che non vuole demolire, ma costruire un meccanismo giuridico corrispondente alle esigenze sottolineate dalla relazione.

Si può dunque procedere nel modo proposto con la specificazione normativa, oppure la relazione si può concludere rilevando che a tali esigenze il Parlamento potrà provvedere con l'opportuna previsione di una norma che completi sul piano processuale la previsione sostanziale relativa alla confisca speciale di cui alle citate norme.

Nel ringraziare il senatore Ramponi dell'attenzione con cui ha preso in esame anche i problemi connessi all'applicazione del 430, per rendere più evidente ciò che ho detto in termini generali, e che rimane la base del mio ragionamento, faccio rilevare che, quale che sia l'interpretazione giurisprudenziale, oltre un certo tempo l'attività integrativa non si può svolgere, e il tempo è dato dal giudizio. Secondo una sentenza delle sezioni unite che hanno chiuso la diatriba giudiziaria in materia, con l'inizio della prima udienza non si può svolgere più attività integrativa. Quindi c'è un tempo che discende dalla giurisprudenza; ma se anche non fosse quello, certamente è l'inizio del dibattimento. L'attività integrativa si spezzerebbe, quando fosse in corso, nel momento in cui inizia il dibattimento, e quindi sarebbe un'attività sprecata.



In secondo luogo, poiché è presumibile che tale attività sia lunga specialmente per quanto concerne i sequestri di beni all'estero, pensare di subordinarla, con la proposta del comma 2-bis come modificato, al momento in cui l'autorità straniera abbia dato notizia dell'avvenuto sequestro significa scrivere una norma in contrasto con la stessa sostanza del 430, che consente un'attività che deve terminare con l'inizio del dibattimento. Non si può quindi prevedere una norma in cui la documentazione viene depositata soltanto quando l'autorità giudiziaria straniera abbia dato notizia dell'avvenuto sequestro. I due tempi possono non coincidere. E questa è l'obiezione più semplice rispetto all'obiezione di fondo, ed è diretta - lo ripeto - non a respingere la relazione ma a cercare di renderla produttiva, con una proposta che corrisponda alle esigenze così bene messe in evidenza, e certamente esistenti, di cui alle pagine espositive della relazione.

Questo è il senso della dichiarazione di voto per cui il nostro gruppo non può votare a favore della relazione così come è formulata.

**PRESIDENTE.** Penso comunque che il relatore possa accogliere i suoi suggerimenti, senatore Bertoni, eliminando qualsiasi riferimento all'articolo 430 e inserendo i concetti che lei ha esposto.

**VITTORIO TARDITI.** Ho con molta attenzione seguito la lucida e inappuntabile relazione del presidente Bertoni. Perché la considero inappuntabile? Perché in effetti, come avvocato, non posso che sostenere come sia opportuna non una riformulazione del 430 ma la formulazione di una norma diversa che vada ad inserirsi, sì, nel processo, ma che sia un qualcosa di distaccato dal 430. Introdurre questa proposta correttiva nel 430 potrebbe creare difficoltà interpretative ed essere in contrasto con la nuova procedura penale, specialmente in relazione ai termini e ai tempi che sono stati concessi al pubblico ministero per l'inizio del processo, per il deposito degli atti e quant'altro.

Quindi, sempre ringraziando il relatore della lucidità e dell'acutezza che ha dimostrato nel sollevare un problema di tale importanza, reputo che potrebbe essere opportuno fermarsi ad una enunciazione di principio, *de iure condendo*, ed in una veste di questo genere la relazione sarebbe veramente utile alla Commissione.

**ANTONIO BELLONI.** Voterò a favore della relazione, però mi corre l'obbligo di esternare delle perplessità sugli interventi che si propongono sull'articolo 430. Leggendo l'articolo con la massima attenzione si coglie il limite del potere di indagine del pubblico ministero. Ho però paura, senatore Ramponi, che se il Parlamento dovesse metter mano a questa norma nei termini suggeriti andremmo a rompere l'armonia dell'architettura processuale di cui il 430 fa parte, perché il pubblico ministero dovrebbe svolgere indagini che non sono finalizzate alle proprie richieste al giudice del dibattimento. Questo è il limite secondo me invalicabile.

Non so se sia tecnicamente possibile, ma suggerirei che queste due proposte di modifica fossero trasfuse in un ordine del giorno della Commissione destinato al Parlamento, con l'obiettivo di trovare soluzioni tecnicamente corrette, cioè in armonia con le attuali disposizioni del codice, per realizzare le confische con la tempestività che la gravità del problema indubbiamente impone.

Propongo questa soluzione che, senza sollevare gravi problemi di ordine processuale penale, consente di dare un segnale forte della Commissione e - mi permetto di aggiungere - dell'autore di questa relazione, nell'indirizzo di un'incisiva lotta alla criminalità organizzata.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre dichiarazioni di voto, vorrei sintetizzare il contenuto del dibattito.

Anzitutto il titolo dovrebbe essere riformulato nel modo seguente: « Studio di un'ipotesi per una più incisiva attività di indagine in materia di riciclaggio ». Andrebbe inoltre eliminato qualsiasi accenno all'articolo 430, e questo si potrebbe fare

in sede di coordinamento formale. Infine, laddove si dice: « Il problema è quindi quello di individuare una strada che, senza intaccare la filosofia complessiva del nuovo codice di procedura penale e senza stravolgerne i principi informativi, consente di corrispondere all'esigenza sottesa dalla Convenzione di Strasburgo, che è poi l'esigenza di una più efficace attività di contrasto della economia criminale », propongo di integrare nel modo seguente: « da parte degli uffici inquirenti. Tale strada potrebbe essere soddisfatta mediante una adeguata modifica dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 e del comma 7 dell'articolo 416-*bis* del codice penale »

ANTONIO BELLONI. Poiché il senatore Ramponi nella sua relazione parla di un intervento sul codice di procedura penale, raccomanderei che tale intervento si muovesse nella direzione indicata dal relatore.

RAFFAELE BERTONI. Siccome la proposta formulata è al termine della relazione, è ovvio che la proposta tende a realizzare quanto indicato nella relazione.

Propongo piuttosto che alla fine del periodo letto dal presidente si aggiunga la se-

guente espressione: « e quindi con la previsione di un meccanismo processuale che consenta il sequestro e la confisca nei casi previsti dalle suddette norme ».

LUIGI RAMPONI, *Relatore*. Concordo con la formulazione letta dal presidente e con l'integrazione proposta dal senatore Bertoni. Approfitto per ringraziare tutti della collaborazione e per ribadire il concetto che quando si lavora assieme si fa bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la relazione dal nuovo titolo: « Studio di un'ipotesi per una più incisiva attività di indagine in materia di riciclaggio », con le modifiche apportate.

(È approvata).

**La seduta termina alle 21,5.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia 27 luglio 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO